

DIRETTIVE

LINE

DIRETTIVA 2007/62/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2007

che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state aggiunte le seguenti nuove sostanze attive: pirimetanil, petoxamide, bifenazato e rimsulfuron rispettivamente con le direttive della Commissione 2006/74/CE ⁽⁴⁾, 2006/41/CE ⁽⁵⁾, 2005/58/CE ⁽⁶⁾ e 2006/39/CE ⁽⁷⁾.
- (2) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si era basata sulla valutazione

delle informazioni fornite in merito all'utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui (QMR).

- (3) Qualora non esistano QMR stabilite a livello comunitario o QMR provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una QMR nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
- (4) Le QMR comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede una serie di QMR per il bifenazato. Le QMR basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori. Ne è risultato che esse non presentano alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.
- (5) Le relazioni d'esame della Commissione, elaborate ai fini dell'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁸⁾ nonché del parere del comitato scientifico per le piante ⁽⁹⁾ sulla metodologia applicata. Si è concluso che le QMR proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/57/CE della Commissione (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/57/CE.

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214, del 17.8.2007, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30.

⁽⁸⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽⁹⁾ Parere del comitato scientifico per le piante riguardante questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere espresso il 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).